SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 agosto 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

Camera arbitrale presso l'Autorità nazionale anticorruzione

Ministero dell'interno

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 giugno 2017, n. **122**.

Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto l'articolo 144 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che disciplina i servizi di ristorazione;

Visto l'allegato IX al citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che individua, tra i servizi di cui al citato articolo 144, i servizi di mensa;

Visto l'articolo 144, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale stabilisce che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili»;

Considerato l'articolo 51, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato in ultimo dai commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i quali stabiliscono che a far data dal 1° luglio 2015 «Non concorrono a formare reddito (..) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Sentita l'ANAC che ha espresso il proprio parere con nota n. 171472 del 18 novembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 9 gennaio 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota n. 5958 del 9 marzo 2017;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. Con il presente decreto sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per attività di emissione di buoni pasto, l'attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;

b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività elencate all'articolo 3;

c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;

d) per società di emissione, l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero dello sviluppo economico;

e) per esercizi convenzionati, gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attività elencate all'articolo 3 in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;

f) per cliente, il datore di lavoro che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai soggetti di cui alla lettera *g)*;

g) per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonché il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, è titolato ad utilizzarli;

h) per valore facciale, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6.

Art. 3.

Esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa

1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, è erogato dai soggetti legittimati ad esercitare:

a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;

b) l'attività di mensa aziendale ed interaziendale;

c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'Albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;

e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile;

f) nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;

g) nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;

h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Caratteristiche dei buoni pasto

1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto:

a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;

b) consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;

c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

d) non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;

e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:

a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;

e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f) la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

3. Nei buoni pasto in forma elettronica:

a) le indicazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;

b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato di cui alla lettera *e)* del comma 2, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;

c) l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;

d) la dicitura di cui alla lettera *f)* del comma 2 è riportata elettronicamente.

4. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Art. 5.

Contenuto degli accordi

1. Gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono i seguenti elementi:

a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;

b) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;

c) l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;

d) l'indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nell'osservanza di quanto disposto al comma 6 del presente articolo;

e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;

f) l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, ivi compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei limiti di cui ai commi 7 e 8.

2. Gli accordi tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili contemplano comunque un'offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la libertà della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si uniformano a quanto precede prescrivendo la presentazione da parte dei concorrenti anche della suddetta offerta di base.

3. Gli accordi stipulati tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili non possono negare ai titolari di esercizi convenzionati il pagamento almeno parziale di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali, di quantità o valore, relative alla fatturazione dei medesimi.

4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati e possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena di nullità.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera *c)*, è vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le attività necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.

6. Ai termini di pagamento di cui al comma 1, lettera *d)*, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

7. Nell'ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare, nonché della valutazione di congruità delle relative offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara.

8. È vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.

9. Resta ferma la facoltà dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive.

10. In caso di mancato convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma l'applicabilità, ove sussistano i presupposti, degli articoli 1341 e 2598, primo comma, numero 3), del codice civile. Nel caso di procedura ad evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la società di emissione.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati, ferma restando la libertà delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Autorità nazionale anticorruzione, previe apposite consultazioni, effettua il monitoraggio degli effetti del presente decreto al fine della verifica dell'efficacia del medesimo.

3. In relazione al monitoraggio da verificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
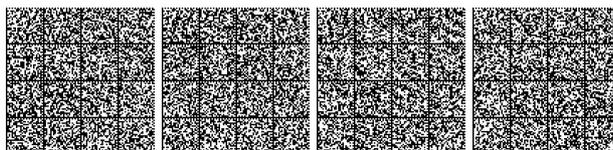
Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 giugno 2017

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 745

———

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante codice dei contratti pubblici.

«Art. 144 *(Servizi di ristorazione)*. — 1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle diposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice e della qualità della formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-*quater* del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141.

2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18.

3. L'attività di emissione di buoni pasto, consistente nell'attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

4. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività di cui al comma 3 se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 3 possono svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali:

a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;

b) la rete degli esercizi da convenzionare;

c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;

d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;

e) il progetto tecnico.

7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.».

— L'Allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici riporta l'elenco dei servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144 del Codice.

— L'art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente), comma 2, lettera *c)*, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente: « […] *c)* le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;».

— Si riporta il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».
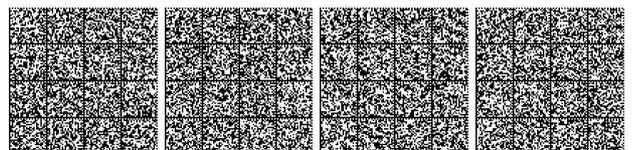
Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2002 del Codice civile:

«Art. 2002. *(Documenti di legittimazione e titoli impropri)*. — Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.».

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

«Art. 19 *(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)*. — 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-*bis*, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-*bis*, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies*.

4-*bis*. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-*bis*. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-*ter*. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. ».

Note all'art. 3:

— La legge 25 agosto 1991, n. 287 reca Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 reca la Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 recante legge-quadro per l'artigianato.

«Art. 5. *(Albo delle imprese artigiane)*. — È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

«Art. 4. *(Esercizio dell'attività di vendita)*. — 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4-*bis*. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione .

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

8-*bis*. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-*ter*. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 recante Disciplina dell'agriturismo:

«Art. 12. *(Attività assimilate)*. — 1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 reca Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

— Il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 reca Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

— Si riporta il testo degli articoli 1341 e 2598 del codice civile.

«Art. 1341. *(Condizioni generali di contratto)*. — Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.».

«Art. 2598.*(Atti di concorrenza sleale)*. — Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.».

17G00134

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2017.

Definizione degli obiettivi di spesa 2018 - 2020 per ciascun Ministero.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, nel rispetto dei criteri e principi direttivi dell'art. 40, comma 2, lettera *h)* e lettera *i)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto l'art. 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'art. 4 del citato decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 e successive modificazioni, che dispone che nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero;

Visto il medesimo art. 22-*bis*, il quale specifica che tali obiettivi sono riferiti al successivo triennio e possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorità politiche del Governo;

Tenuto conto che il Documento di economia e finanza 2017 prevede che le Amministrazioni centrali dello Stato contribuiscono attraverso il conseguimento di riduzioni di spesa strutturali per un importo pari ad almeno un miliardo di euro, in termini di indebitamento netto, in ciascun anno del triennio rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente;

Tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo espresse nel medesimo Documento di economia e finanza 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi di spesa dei Ministeri

1. Ai fini della definizione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2018-2020, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2017 e di quanto previsto dal programma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, le Amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'art. 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, contribuiscono a decorrere dal 2018 attraverso il conseguimento di riduzioni di spesa strutturali per un importo almeno pari a un miliardo di euro in termini di indebitamento netto rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente.

2. L'obiettivo di spesa da conseguire, in termini di riduzione, per ciascun Ministero e in ciascun anno è indicato nella tavola di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente decreto.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa, i Ministri propongono, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2017 e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, gli interventi anche legislativi da adottare con il disegno di legge di bilancio.

4. Le proposte di intervento possono riguardare: (i) la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza; (ii) il definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi; (iii) la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro efficacia o priorità. Le proposte relative alla revisione delle procedure amministrative o organizzative e al definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative potranno essere formulate in termini di riduzione degli stanziamenti indicati nella sezione II del disegno di legge di bilancio per le spese di fabbisogno e di fattore legislativo. Per la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa o per la soppressione di vigenti disposizioni normative, le proposte dovranno essere formulate in termini di disposizioni legislative da inserire nella sezione I del disegno di legge di bilancio.

5. Tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo, ai fini del presente decreto, sono escluse dall'ambito della spesa oggetto delle proposte di riduzione le spese relative a: investimenti fissi lordi, calamità naturali ed eventi sismici, immigrazione e contrasto alla povertà.
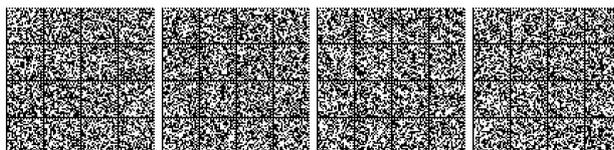
Art. 2.

Tempi e modalità per la formulazione delle proposte per il conseguimento degli obiettivi di spesa

1. I Ministri, per il tramite delle strutture di indirizzo politico-amministrativo, formulano le proposte secondo le modalità e gli schemi indicati nelle linee guida di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente decreto.

2. Le proposte di intervento indicano gli effetti finanziari attesi in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del corrispondente indebitamento netto, tenuto conto della natura della spesa e dei criteri e regole di contabilità nazionale SEC 2010 e sono corredate da una relazione tecnica che indichi i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica. Le proposte indicano altresì gli eventuali effetti in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati.

3. Le proposte sono trasmesse in formato elaborabile al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 20 luglio 2017. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, tempestivamente, a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri le proposte di cui al primo periodo.

Art. 3.

Verifica delle proposte per il conseguimento degli obiettivi di spesa

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifica la quantificazione degli effetti finanziari, la congruenza delle proposte con l'obiettivo di spesa di ciascun Ministero e la coerenza con le proposte formulate in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio.

2. In caso di non raggiungimento dell'obiettivo, il Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite delle strutture di indirizzo politico-amministrativo, informa il Ministro competente ai fini dell'integrazione delle proposte.

3. Se le proposte formulate da ciascun Ministero non consentono di raggiungere l'obiettivo di spesa, per ciascun Ministero inadempiente, con il disegno di legge di bilancio 2018-2020, saranno operate riduzioni degli stanziamenti di competenza e cassa per l'importo mancante al raggiungimento del predetto obiettivo, maggiorato di una percentuale pari al 20 per cento dell'importo indicato nell'Allegato 1 al presente decreto.

Art. 4.

Accordi sul conseguimento degli obiettivi di spesa

1. In relazione a quanto approvato con la legge di bilancio per il triennio 2018-2020, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalità e i termini per il monitoraggio dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di spesa, e degli effetti in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati.

2. Negli accordi sono specificati gli interventi oggetto del monitoraggio, le attività che si intende porre in essere per la realizzazione degli obiettivi di spesa e il relativo cronoprogramma, nonché tutti gli ulteriori elementi utili per la verifica dell'effettivo conseguimento dei predetti obiettivi che ciascun Ministero si impegna a fornire al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, nei tempi e secondo le modalità previste nei medesimi accordi.

3. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo 2018 con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Gli accordi possono essere aggiornati, su richiesta del Ministro di spesa competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ad eventi al di fuori del controllo del Ministero e non prevedibili al momento della predisposizione degli interventi oggetto degli accordi e in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.

Art. 5.

Monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 luglio 2018, informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli interventi oggetto di monitoraggio negli accordi sulla base di apposite schede trasmesse, entro il 30 giugno 2018, da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il contenuto delle schede sarà definito nell'ambito dei medesimi accordi.

2. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo 2019 al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2018-2020 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, secondo un formato da definire con apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1582

ALLEGATO *1*

Obiettivi di riduzioni di spesa in termini di indebitamento netto - milioni di euro			
Ministero	**2018**	**2019**	**dal 2020**
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	510	503	510
di cui: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	*30*	*12*	*12*
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	18	17	17
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	90	87	82
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	36	39	38
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	29	31	31
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	86	92	94
MINISTERO DELL'INTERNO	31	32	31
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	6	6	6
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	127	122	120
MINISTERO DELLA DIFESA	24	25	25
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	6	6	5
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	10	11	11
MINISTERO DELLA SALUTE	27	29	30
TOTALE	**1.000**	**1.000**	**1.000**

ALLEGATO *2*

LINEE GUIDA PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DEI MINISTERI E DEGLI ACCORDI DI MONITORAGGIO

Le proposte per il conseguimento degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero possono essere formulate con riferimento a:

(i) la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza

(ii) il definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi;

(iii) la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro efficacia o priorità.

Le proposte dovranno essere corredate dagli elementi informativi richiesti in apposite schede che verranno fornite all'Amministrazione tramite posta elettronica:

«sintesi_proposte» (in excel);

«relazione_tecnica_proposte_sezione_I» (in word);

«relazione_tecnica_proposte_sezione_II» (in word).

Le proposte di riduzione dovranno essere trasmesse entro il 20 luglio 2017 alle strutture di indirizzo politico del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro la medesima data le stesse proposte, corredate dalle suddette schede informative in formato elaborabile (word e/o excel), dovranno essere inviate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica rgs.rapporticonibilancisti@mef.gov.it

Il file della scheda «sintesi_proposte» dovrà recare per ciascun Ministero il prospetto di sintesi degli effetti finanziari delle proposte per il conseguimento dell'obiettivo assegnato, articolato come segue:

l'identificativo della proposta ossia un numero progressivo che identifica univocamente la proposta di riduzione;

la sezione I o II del disegno di legge di bilancio interessata dalla proposta di riduzione;

l'oggetto della proposta ossia una descrizione sintetica dell'intervento che si propone per realizzare la riduzione di spesa;

il numero del capitolo dello stato di previsione interessato;

il numero dell'articolo/piano gestionale del capitolo interessato;

l'indicazione (SI/NO) nel caso in cui il capitolo/piano gestionale oggetto di proposta di riduzione sia o meno interessato anche da ulteriori variazioni rispetto alla legislazione vigente, previste dall'Amministrazione in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2018-2020;

gli effetti finanziari della proposta di riduzione per ciascun esercizio del triennio 2018-2020 e a decorrere, in termini di saldo netto da finanziare (competenza e cassa) e di indebitamento netto.

Il file della scheda «relazione_tecnica_proposte_sezione_I» dovrà essere compilato da ciascun Ministero per ciascuna proposta di riduzione che necessita di una modifica normativa da inserire nella sezione I del disegno di legge di bilancio:

l'identificativo della proposta (corrispondente a quello indicato nel file della scheda «sintesi proposte»);

il centro di responsabilità amministrativa (CDR) di riferimento;

la proposta normativa che dovrà avere carattere strutturale ed efficacia immediata;

i criteri e le motivazioni della proposta normativa;

la relativa relazione tecnica compilata secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In tale documento dovranno essere indicati gli effetti finanziari della proposta normativa di riduzione per ciascun esercizio del triennio 2018-2020 e a decorrere in termini di saldo netto da finanziare (competenza e cassa) e di indebitamento netto, i criteri per la quantificazione degli stessi e le relative fonti informative per la verifica. Nella relazione tecnica dovranno, inoltre, essere indicate le leve e le misure adottate per la riduzione e il relativo scadenzario temporale;

gli eventuali effetti attesi in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati;

i contatti (e-mail e telefono) del referente della proposta.

Il file della scheda «relazione_tecnica_proposte_sezione_II» dovrà essere compilato da ciascun Ministero per ciascuna proposta di riduzione degli stanziamenti della sezione II del disegno di legge di bilancio relativa a spese di fabbisogno e di fattore legislativo (derivanti dalla revisione delle procedure amministrative o organizzative e/o dal definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative vigenti). Tale relazione tecnica dovrà contenere i seguenti elementi:

l'identificativo della proposta (corrispondente a quello indicato nel file della scheda «sintesi proposte»);

il centro di responsabilità amministrativa (CDR) di riferimento;

l'indicazione della relativa autorizzazione di spesa nel caso del definanziamento di un fattore legislativo;

i criteri e le motivazioni della proposta di revisione;

le leve e le misure adottate per la riduzione e il relativo scadenzario temporale, nonché il metodo utilizzato per la quantificazione degli effetti finanziari e le relative fonti informative per la verifica;

gli eventuali effetti attesi in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati;

i contatti (e-mail e telefono) del referente della proposta.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifica la quantificazione degli effetti finanziari e la congruenza delle proposte con l'obiettivo di spesa di ciascun Ministero. Per la quantificazione degli effetti in termini di indebitamento netto, tenuto conto delle regole di contabilità nazionale, si seguiranno, in via generale, i seguenti criteri:

per le spese di personale, tenuto conto dei relativi effetti fiscali e contributivi, l'impatto della proposta di riduzione sarà valutato pari al 50% della riduzione di stanziamento di competenza di bilancio proposto;

per le spese correnti diverse da quelle di personale, l'impatto della proposta di riduzione sarà valutato per un importo pari alla riduzione di stanziamento di competenza di bilancio proposto;

per le spese di conto capitale, l'impatto della proposta di riduzione è valutato pari a 1/3 della riduzione di stanziamento di competenza di per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale.

La valutazione, in particolare per le spese di conto capitale, potrà risultare differente da quanto sopra indicato in base agli elementi aggiuntivi forniti dalle Amministrazioni anche in relazione all'effettiva spendibilità delle somme, e/o dello stato di avanzamento delle opere, e/o della data di presumibile consegna del bene.

17A05504
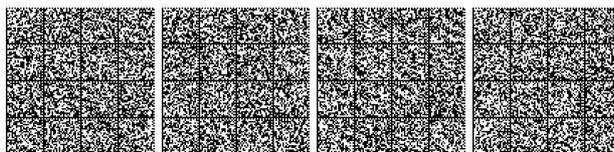
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 2017.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro Dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 agosto 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 62.653 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 agosto 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 14 agosto 2018, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.
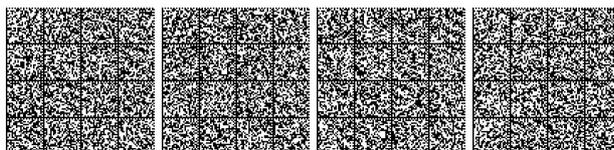
Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero
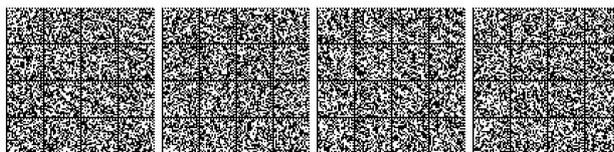
le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 10 agosto 2017. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2018.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.
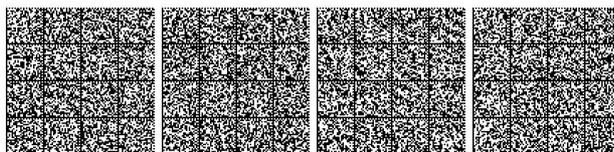
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto.

Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 11 agosto 2017.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A05695

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 luglio 2017.

Scioglimento del consiglio dell'Unione dei comuni «Medio Sannio», in Fossalto e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio dell'Unione dei comuni «Medio Sannio», con sede in Fossalto (Campobasso), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2017, in violazione di un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della citata Unione;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio dell'Unione dei comuni «Medio Sannio», con sede in Fossalto (Campobasso), è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Scipione Lombardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, alla giunta ed al consiglio.

Dato a Roma, 21 luglio 2017

Il Ministro: MINNITI

ALLEGATO

All'On.le Ministro dell'interno

Il consiglio dell'Unione dei comuni «Medio Sannio», con sede in Fossalto (Campobasso), non ha provveduto, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Campobasso, con provvedimento dell'11 aprile 2017, assegnava il termine di venti giorni per l'adozione della relativa deliberazione.

Decorso infruttuosamente il citato termine ed essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio dell'Unione dei comuni «Medio Sannio», disponendone, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 16 giugno 2017.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2017, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto ad adempiere.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si dispone lo scioglimento del consiglio dell'Unione dei comuni «Medio Sannio», con sede in Fossalto (Campobasso), e la nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Scipione Lombardi, in servizio presso la Prefettura di Campobasso.

Roma, 13 luglio 2017

Il Capo Dipartimento
per gli affari interni territoriali
BELGIORNO

17A05499

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 20 giugno 2017.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2017.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o del servizio civile, istituisce a tal fine un fondo di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003 e demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;
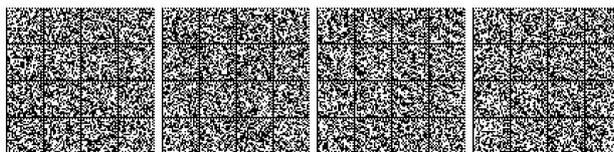
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;

Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto, con un onere valutato in 11.009.494 euro per l'anno 2009;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2013 e 2014, con un onere valutato in 3.400.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante «Proroga termini previsti da disposizioni legislative», convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha ulteriormente modificato la legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2015 e 2016, con un onere valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 600, che ha incrementato il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio di euro 300.000 a decorrere dal 1° gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante «Proroga e definizione di termini», convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e in particolare l'art. 8, comma 5-*quater*, che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2017, 2018 e 2019;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale;

Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009; i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, e delle politiche sociali in data 14 settembre 2010, 15 luglio 2011, 27 luglio 2012, 30 settembre 2013, 10 luglio 2014, 16 settembre 2015 e 29 luglio 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 dicembre 2016, recante la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;

Considerato che, per effetto delle disposizioni recate dalla citata legge n. 232 del 2016, risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze lo stanziamento complessivo di euro 8.046.853 così ripartito nell'ambito della missione «Garanzia e diritti dei cittadini» - programma «Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali» - azione «Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati»: sul capitolo 1316 un importo di euro 6.300.000 e sul capitolo 1319 un importo di euro 1.746.853;

Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale in data 31 gennaio 2017, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro in data 1° marzo 2017;

Considerato che, per il corrente anno 2017, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato altresì che il medesimo Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;

Considerato che le priorità stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2017, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;
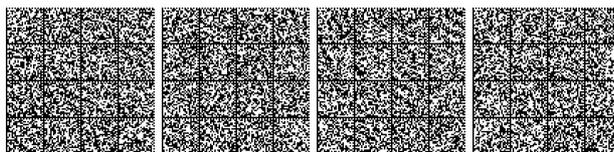
Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 1° marzo 2017, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis* della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 323 unità, per l'importo annuo complessivo di euro 3.488.400.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2017, pari ad euro 4.558.453, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere *A)*, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-*bis*); *B)*, numero 1; *C)*; *D)*; ed *E)*, numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2017.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art. 2.

1. Le domande prodotte nell'anno 2013 e successivi, continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2017, in considerazione delle risultanze dei monitoraggi effettuati e dell'integrazione delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e prorogata, fino al 2019, dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell'assegno sostitutivo per l'anno 2013 né successivamente e intendono richiedere l'assegno medesimo per l'anno 2017, possono presentarla, redatta secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, entro il 31 dicembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Le domande prodotte per l'anno 2013 e successivi, nonché quelle prodotte per la prima volta nel 2017 da coloro che non avevano richiesto l'assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro effetti anche per l'anno 2018, salvo monitoraggio da compiersi con decreto entro il 30 aprile 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002. Fino al 31 dicembre 2017, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro trenta giorni dall'attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli 1316 e 1319 Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2017

Il Ministro della difesa
PINOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2017
Difesa, foglio n. 1544
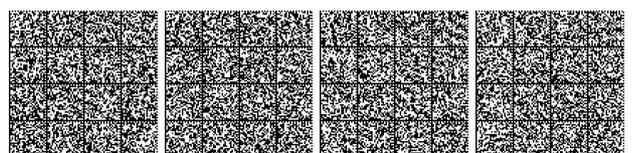
ALLEGATO

MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE PER GLI ANNI 2017 e 2018[1]

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
Direzione dei servizi del tesoro
Ufficio 7
Via Casilina, 3
00182 R O M A

OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n.288).

Il/la sottoscritto/a: cognome ………………………………………………… nome ………………………………………
Nato/a il……………………………a …………………………………………………………………….(Prov............)
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………….……..……
Residente a ……………………………………………………………………………...……………..(Prov............)
In via/piazza ………………………………………………………….…………..n.......................... (CAP………….)
Tel. …………………………...
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)[2] ……………………………………....…………….…………………..

grande invalido/a di Tabella, E lettera .... (iscrizione n ....) come da allegato mod.69 o decreto concessivo di pensione[3] erogata da[4]…………….……………………………………, via …………………………………………
……………………………………CAP ……………………………(città)…………. ………………………..,

CHIEDE,

ai sensi della citata legge 288/2002**,** l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile per gli anni 2017 e 2018.

Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):

- ☐ di avere usufruito per l'anno _____ dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore[5];
- ☐ di non aver mai usufruito, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile.

Dichiara, inoltre:

- di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati;
- di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti già in possesso di codesta Amministrazione.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a codesto Ufficio 7 dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza.

Data e firma[6] ………………………………………………………………………………………..

[1] Da presentare nel caso non sia stata già avanzata domanda per l'assegno nell'anno 2013 e seguenti;
[2] Qualora il richiedente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), l'Amministrazione utilizzerà questo mezzo per eventuali comunicazioni;
[3] Documentazione da allegare solo in caso di istanza prodotta per la prima volta o di intervenuto aggravamento con modifica della superinvalidità riconosciuta;
[4] Indicare gli estremi dell'Ente che ha in carico il trattamento pensionistico principale, ad es.: Ragioneria Territoriale dello Stato di _________________, via ____________ n. ___ CAP_________;
[5] La casella deve essere barrata solo nel caso si sia usufruito dell'assegno per anni antecedenti al 2013.
[6] In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R 29 dicembre 2000, n 445.
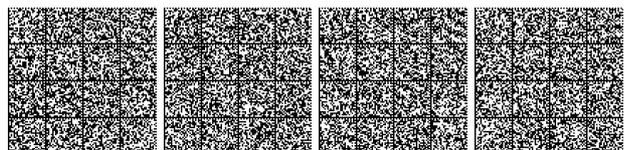
SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI CONTEGGI

Art. 1, comma 1

Grandi invalidi per i quali è stato Autorizzato il pagamento dell'assegno Sostituivo per l'anno 2017	323	€ 900 (x 12 mesi)
Grandi invalidi aventi titolo (Presidenza Consiglio Ministri - UNSC)	_____	
	323	x 10.800 = 3.488.400

Art. 1, comma 2

Cifra totale disponibile	8.046.853 – 3.488.400 = 4.558.453

17A05588

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 agosto 2017.

Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie» e, in particolare, l'art. 5;

Considerato che il suddetto art. 5, al comma 1, prevede che «Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale.»;

Considerato, altresì, che il successivo comma 2 del citato art. 5 prevede che con il decreto del Ministro della salute, ai fini dell'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie,siano definiti i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale, la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione del sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica e le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'istituzione ed alla regolamentazione del suddetto elenco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
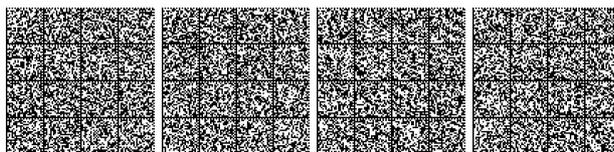
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito presso il Ministero della salute l'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, di seguito denominato «elenco», per le finalità di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n. 24, aggiornato con cadenza biennale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie presentano al Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale l'istanza di iscrizione all'elenco.

3. All'istanza di iscrizione devono essere allegate le dichiarazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso da parte delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nonché i documenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

4. L'istanza firmata digitalmente, corredata della documentazione di cui al comma 3 in formato pdf, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo pec al Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale. Il modello per la presentazione dell'istanza potrà essere scaricato sul portale http://www.salute.gov.it/portale/home.html

5. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale procede, previo parere delle Federazioni o delle Associazioni professionali maggiormente rappresentative di riferimento, anche ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'istruttoria delle istanze pervenute, ai fini della pubblicazione dell'elenco sul proprio sito internet.

Art. 2.

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina;

b) rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale è richiesto un requisito di rappresentatività di almeno il 15% dei professionisti.

c) atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano gli elementi di cui al comma 2.

2. Dall'atto costitutivo ovvero dallo statuto devono essere desumibili i seguenti elementi:

a) denominazione, sede, patrimonio;

b) specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza dell'ente e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);

c) specifica previsione che l'ente non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale;

d) previsione della massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'ente attraverso: indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo, approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi, regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonché delle modalità con cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano;

e) professione, disciplina specialistica o settore di attività specifico o prevalente, con previsione, per le società scientifiche intercategoriali e/o interdisciplinari, della possibilità che possano essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che la società rappresenta;

f) previsione dell'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale , o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la società o l'associazione rappresenta;

g) assenza di finalità di lucro;

h) previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web della società o associazione, aggiornato costantemente;

i) previsione della dichiarazione e della regolazione degli eventuali conflitti di interesse;

j) previsione di un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica,da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
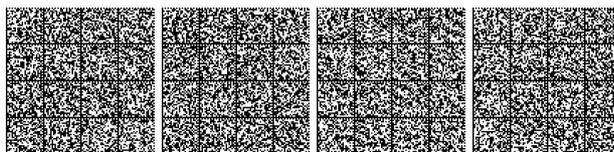
k) espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;

l) previsione dell'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti;

m) previsione che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società o dell'associazione.

Art. 3.

1. Il Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale effettua, periodicamente, verifiche sul mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2 e qualora, a seguito delle verifiche effettuate ovvero a seguito di segnalazione delle Federazioni o delle Associazioni professionali maggiormente rappresentative di riferimento, rilevi il venir meno di uno o più requisiti dispone in via cautelare e previa comunicazione agli interessati, la sospensione della società scientifica e dell'associazione tecnico-scientifica delle professioni sanitarie dall'elenco, mediante oscuramento dei relativi dati sul sito Internet del Ministero della salute.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, nel rispetto del principio del contraddittorio,il Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale dispone, con provvedimento motivato,la cancellazione dall'elenco della società scientifica e/o dell'associazione tecnico-scientifica delle professioni sanitarie ove venga definitivamente accertata l'assenza di uno o più requisiti di cui all'art. 2, ovvero la revoca della sospensione dall'elenco qualora venga accertata la permanenza dei requisiti medesimi.

Art. 4.

1. All'attuazione delle disposizioni derivanti dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2017

Il Ministro: LORENZIN

17A05598

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell'Isola di Pantelleria, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Pantelleria».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2014, n. 49246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 160 del 12 luglio 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell'Isola di Pantelleria il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Pantelleria»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell'Isola di Pantelleria ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Pantelleria». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, con nota protocollo n. 4037 del 27 aprile 2017, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOC «Pantelleria»;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell'Isola di Pantelleria, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell'Isola di Pantelleria, deve ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 ed anche alle novità legislative introdotte dalla legge n. 238 del 2016;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dello statuto di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale, successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 41, comma 12 della legge n. 238 del 2016;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell'Isola di Pantelleria a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Pantelleria»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 19 giugno 2014, n. 49246, al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell'Isola di Pantelleria, con sede legale in Pantelleria (TP), Contrada Rekale n. 16, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Pantelleria».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 19 giugno 2014, n. 49246, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 19 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A05492

DECRETO 19 luglio 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, in Guarene, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in parti-

colare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;
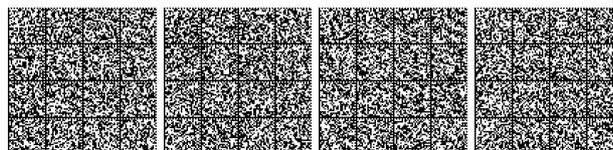
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 295 del 17 dicembre 2013 con il quale il laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, ubicato in Guarene (Cuneo), corso Asti n. 27, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 luglio 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 maggio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, ubicato in Guarene (Cuneo), corso Asti n. 27, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/Metodo
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

17A05495
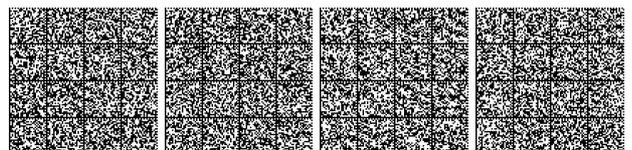
DECRETO 24 luglio 2017.

Modifiche al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2010 ed in particolare gli articoli 3, 6 e 7;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 relativo all'attuazione del registro nazionale delle varietà di piante da frutto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2016, ed in particolare gli articoli 3 e 4;

Visto il decreto 25 maggio 2016 del Direttore generale per lo sviluppo rurale, con il quale sono state iscritte ufficialmente al registro nazionale le varietà ed i portinnesti già riconosciuti nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria, e le varietà ed i portinnesti oggetto di privativa vegetale, pubblicato in forma di sunto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 21 giugno 2016;

Visto il decreto 4 ottobre 2016 del Direttore generale per lo sviluppo rurale, con il quale sono state iscritte ufficialmente al registro nazionale le varietà ed i portinnesti aventi una descrizione ufficialmente riconosciuta, pubblicato in forma di sunto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2016;

Visto il decreto 6 dicembre 2016 del Direttore generale per lo sviluppo rurale, recante recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 14 del 18 gennaio 2017;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105;

Viste le istanze pervenute, finalizzate alla modifica e rettifica dei dati delle varietà e dei portinnesti iscritti al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Ritenute valide le istanze pervenute;

Ritenuto quindi necessario aggiornare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto con la modifica e la rettifica di alcuni dati di varietà e di portinnesti già iscritti al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Decreta:

Articolo unico

1. Il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, è aggiornato con i dati riportati negli allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, secondo il seguente elenco:

a) varietà di cui si modificano i dati (allegato 1);

b) portinnesti di cui si modificano i dati (allegato 2);

c) legenda (allegato 3);

d) elenco dei centri per la conservazione e la premoltiplicazione (allegato 4);

e) aggiornamento codici identificativi del costitutore o del richiedente l'iscrizione (allegato 5);

f) note e fonti descrittive delle varietà (allegato 6).

2. Il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto è consultabile sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella sezione indicata di seguito: politiche nazionali / difesa delle piante / materiale moltiplicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 luglio 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/199.

ALLEGATO 1

VARIETÀ DI CUI SI MODIFICANO I DATI

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (- R) [vedi All 2 tab 2]	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP (All 4 tab 3)	NOTE	TIPO POLPA
Castanea sativa Mill.	BOUCHE DE BETIZAC			~~356 - R~~ 365 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042								
Castanea sativa Mill.	H 2			~~356 - R~~ 365 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042								
Castanea sativa Mill.	SÜ~~E~~DTIROLER GELBE			~~356 - R~~ 365 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042								
~~Citrus deliciosa~~ ibrido di agrumi	TARDIVO DI CIACULLI APIRENO			393 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042								
Citrus sinensis (L.) Osbeck	~~GABELLA M230~~ TAROCCO GABELLA M 230			393 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042								
Citrus sinensis (L.) Osbeck	~~GALLO M128~~ TAROCCO GALLO M 128			393 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042								
Citrus sinensis (L.) Osbeck	~~TAROCCO~~ TAROCCO COMUNE			326 - R	DU						A0012	CSI0026	3		
Citrus sinensis (L.) Osbeck	~~TARODINO~~ TAROCCHINO			364 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042								
Corylus avellana L.	~~MONTARELLA~~ MORTARELLA			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							23	
~~*Corylus avellana* L.~~ Olea europaea L.	GENTILE DI MAFALDA			382 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042								
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	~~PIR 04.072.21~~ JONICA			83 - R	DU							FAN0080	5		
~~ibrido di agrume~~ *Citrus limon* (L.) Burm. F.	LIMONE CEDRATA DI TRABIA		SPADAFORA, PIRETTO, CANNERONE, PIRITLUNI	364 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042								
~~ibrido di agrume~~ *Citrus limon* (L.) Burm. F.	LIMONE CEDRATA A FRUTTO PICCOLO			364 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042								
~~ibrido di agrume~~ *Citrus limon* (L.) Burm. F.	LIMONE CEDRATA DI CATONA		PIRETTO LIMONE	364 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042								
Malus domestica Borkh.	~~78/1~~ STAYMAN RED78/1	~~STAYMAN RED~~ LB®		211 - R	DU						LB 03/13.1.30	MDO0224	7		
Malus domestica Borkh.	~~8~~ BRAK*	~~FUJI~~ KIKU ®		~~71 - R~~ 205	DU						C2/2/7 AACAV	MDO0149	2		
Malus domestica Borkh.	~~87/1~~ ELANARED ELSTAR 87/1	ELANARED ELSTAR LB®		211 - R	DU						LB 03/13.2.68	MDO0220	7		
Malus domestica Borkh.	~~BRAEBURN KLON 188 LB~~ BRAEBURN KLON 188	BRAEBURN KLON 188 LB®		211 - R	DU						CTFILX331D1A	MDO0197	7		
Malus domestica Borkh.	~~BRUENNERLING GROBER~~ BRUENNERLING GROSSER			365 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042								
Malus domestica Borkh.	~~FUJI~~ FUBRAX	~~FUJI~~ KIKU ®		~~313~~ 205	DU						NAKT 03-0015-11	MDO0202	7		
Malus domestica Borkh.	~~FUJI~~ FUBRAX	~~FUJI~~ KIKU ®		~~313~~ 205	DU	08/09/2014	07/09/2044	20050199	38840 UE	08/09/2014	LB2006/1	MDO0260	7		
Malus domestica Borkh.	FUJI VW	KING SPUR®		205 - R	~~DU~~ CR			20160823	20160823UE						
Malus domestica Borkh.	GALA 0502~~*~~	KING GALA®		~~77~~ 205	DU	15/05/2015	14/05/2045	20161175	BZ2015V000001 IT	15/05/2015					
Malus domestica Borkh.	GALA 2013~~*~~	DarkBaron ®		108	DU	19/09/2014	18/09/2044	20150262	BZ2014V000002 IT	19/09/2014					
Malus domestica Borkh.	GOLDEN DELICIOUS KLON B ~~LB~~	~~GOLDEN DELICIOUS KLON B LB®~~ LB®		211 - R	DU						LB 03/13.1/24	MDO0209	7		
Malus domestica Borkh.	GOLDEN DELICIOUS REINDERS	~~GOLDEN DELICIOUS~~ REINDERS®		211 - R	DU						LB 03/13.1/12	MDO0210	7		
Malus domestica Borkh.	GOLDEN DELICIOUS YELLOW DELICIOUS	SMOOTHEE®		211 - R	DU						LB 03/12.2.166/1	MDO0234	7		
Malus domestica Borkh.	~~GOLDPARMAN~~E GOLDPARMÄNE			211 - R	DU						FAW9/14	MDO0237	7		
Malus domestica Borkh.	~~GRAHAMS JUBILAUMSAPFEL~~ GRAHAMS JUBILÄUMSAPFEL			365 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042								

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (-R) [vedi All 2 Tab 2]	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP (All 4 Tab 3)	NOTE	TIPO POLPA
Malus domestica Borkh.	GRAVENSTEINER OESCHBERG ~~HN1~~			211 - R	DU						FAW11/15	MDO0239	7		
Malus domestica Borkh.	GRAVENSTEINER RELLSTAB ~~RB~~			211 - R	DU						FAW10/3	MDO0240	7		
Malus domestica Borkh.	GROFNFUJI	KING STANDARD®		313 - R	CR	11/11/2016	10/11/20~~1~~46	~~122016000113925 IT~~	122016000113925 IT						
Malus domestica Borkh.	HAPKE DELICIOUS ~~LB®~~ 53	LB®		211 - R	DU						CTIFL X 235C1A	MDO0216	7		
Malus domestica Borkh.	JONAGOLD RUBINSTAR ~~JONAGOLD~~	~~RUBINSTAR JONAGOLD ®~~		211 - R	DU						SELEZIONE LAIMBURG	MDO0214	7		
Malus domestica Borkh.	KALTERER B~~O~~ÖHMER			211 - R	DU						SELEZIONE LAIMBURG	MDO0269	7		
Malus domestica Borkh.	KI2586~~*~~			~~215~~ 426	CR			20151209							
Malus domestica Borkh.	KLEINER HERRENAPFEL			365 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042								
Malus domestica Borkh.	LUMAGA	GALANT®		23 - R	DU			20132375							
Malus domestica Borkh.	LURESWEET	REDLOVE®		23 - R	DU			20132376							
Malus domestica Borkh.	MILWA	DIWA® JUNAMI ®		124	DU	30/01/2006	29/01/2036	20021811	16779 UE	30/01/2006	SELEZIONE LAIMBURG	MDO0262	7		
Malus domestica Borkh.	~~NOVAJO~~ JONAGOLD NOVAJO	~~JONAGOLD ®~~		211 - R	DU						CTIFL X 328A1A	MDO0213	7		
Malus domestica Borkh.	PLUMAC KORU	KORU®		365 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042								
Malus domestica Borkh.	RED DELICIOUS HI EARLY			211 - R	DU						LB 03/13.3.88/1	MDO0249	7		
Malus domestica Borkh.	RENETTA ANANAS ~~(ANANAS RENETTE)~~		ANANAS RENETTE	211 - R	DU						SELEZIONE LAIMBURG	MDO0268	7		
Malus domestica Borkh.	RENETTA DEL CANADA BIANCA		KANADA RENETTE BLAN	211 - R	DU						SELEZIONE LAIMBURG	MDO0221	7		
Malus domestica Borkh.	RM-1	RED MOON®		~~193~~ 424	CR			20141857							
Malus domestica Borkh.	ROAT	KING RED DELICIOUS®		~~405 - R~~ 205	~~DU~~ CR	26/01/2011	25/01/2041	20110185							
Malus domestica Borkh.	RS1	RED MOON®		~~193~~ 424	CR			20150453							
Malus domestica Borkh.	VALTOD~~*~~	RED CAP ®		~~324~~ 205	DU	10/09/2012	09/09/2042	20050626	33400 UE	10/09/2012	NAKT	MDO0297	7		
Malus domestica Borkh.	~~WEIBER ASTRACHAN~~ WEISSER ASTRACHAN			365 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042								
Malus domestica Borkh.	~~WEIBER WINTERTAFFET~~ WEISSER WINTERTAFFET			365 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042								
Malus domestica Borkh.	XELEVEN~~* (X9596*)~~	SWING®		~~193~~ 424	CR			20141858							
Olea europaea L.	FRANTOIO			76 - R	DUR						~~SCANDICCI 46 S~~ F.46	OEU0002	4		
Olea europaea L.	LECCINO			76 - R	DUR						~~SCANDICCI L 10 B S~~ L 10 B	OEU0005	4		
Olea europaea L.	MAURINO			76 - R	DUR						~~SCANDICCI M 1 B S~~ M 1 B	OEU0004	4		
Olea europaea L.	MORAIOLO			76 - R	DUR						~~FOLLONICA M 11 S~~ M11	OEU0001	4		
Olea europaea L.	PENDOLINO			76 - R	DUR						~~SCANDICCI P 30 S~~ P.30	OEU0003	4		
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	APRICA ~~(SEL CIV 130)~~			222	CR			20143624				FAN0101	2		
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	AROSA ~~- CIV B27*~~	~~AROSA®~~		223	DU	24/01/2005	23/01/2035	20011474	14559 UE	24/01/05		FAN0034	5		
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	CAPRI ~~CAPRI - Y3S7-80*~~			68	DU	07/04/2014	06/04/2044	20110360	37428 UE	07/04/14		FAN0076	2		
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	CIVL35 CIV L35	NAIAD ®		223	DU	17/05/2004	16/05/2034	20011475	13365 UE	17/05/04		FAN0033	5		
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	~~CIVRI 30~~ CIVRI30	ELSINORE ®		223	DU	24/01/2005	23/01/2035	20020339	14561 UE	24/01/05		FAN0041	5		
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	DIPRED ~~DEEP RUBY - P1S0-6*~~			68 - R	DU							FAN0086	2		
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	DELY ~~DELY - Z6T2-16*~~			68	DU	07/04/2014	06/04/2044	20110363	37430 UE	07/04/14		FAN0071	2		
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	ELSANTA	~~ELSANTA®~~		214	DU	27/09/1993	26/09/2023		1127 IT	27/09/93		FAN0009	5		
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	GARDA ~~- VR2*~~			138	DU	23/02/2015	22/02/2045	20121671	39567 UE	23/02/15		FAN0062	5		
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	ISCHIA ~~- S7V9-9*~~			68	DU	07/04/2014	06/04/2044	20110358	37426 UE	07/04/14		FAN0078	2		
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	CIV64 ~~JENY * (SEL Y0Z6-4)~~	JENY®		68 - R	DU			20133138	46248 UE	18/04/2017		FAN0103	2		
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	JOLY ~~- Z6T2-3*~~			68	DU	07/04/2014	06/04/2044	20110362	37429 UE	07/04/14		FAN0070	2		
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	LINOSA ~~- Y4S7-4*~~			68	DU	07/04/2014	06/04/2044	20110359	37427 UE	07/04/14		FAN0077	2		
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	MAJESTIC ~~(SEL CIV 446)~~			222	DU	11/04/2016	10/04/2046	20141094	42969 UE	11/04/16		FAN0102	2		
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	MURANO ~~- Y3S7-1*~~			68	DU	11/04/2016	10/04/2046	20121731	42969 UE	11/04/16		FAN0088	2		
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	NABILA ~~- W6Y1-10*~~			68	DU	27/01/2014	26/01/2044	20110357	36657 UE	27/01/14		FAN0068	2		
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	NF633	TEA ®		254	CR			20143527				FAN0100	2		
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	NF638	OLYMPIA®		254	CR			20143528				FAN0099	2		

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (-R) [vedi All 2 Tab 2]	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP (All 4 Tab 3)	NOTE	TIPO POLPA
Fragaria x *ananassa* Duch. Ex Rozier	~~PIR 04.072.21~~ JONICA			83 - R	DU							FAN0080	5		
Fragaria x *ananassa* Duch. Ex Rozier	PREMY ~~PRIMY W7Z6-1*~~			68 - R	DU							FAN0089	2		
Fragaria x *ananassa* Duch. Ex Rozier	RANIA ~~W6Y1-8*~~			68	DU	02/12/2013	01/12/2043	20110361	36524 UE	02/12/13		FAN0066	2		
Fragaria x *ananassa* Duch. Ex Rozier	SG134		MALGA	121	CR			20140963				FAN0098	2		
Fragaria x *ananassa* Duch. Ex Rozier	SIBILLA ~~(SEL CIV 639)~~			222	CR			20143625				FAN0104	2		
Fragaria x *ananassa* Duch. Ex Rozier	VIVARA ~~Y3Z6-5*~~			68	DU	06/06/2016	05/06/2046	20121729	43802 UE	06/06/16		FAN0091	2		
Malus domestica Borkh.	~~FUJI~~ FUJI CLONE NAGA FU 12			71 - R	DU						457-1PRCAV	MDO0005	2		
Malus domestica Borkh.	GALA 2013	DarkBaron®		108	DU	19/09/2014	18/09/2044		BZ2014V000002 IT	19/09/14					
Malus domestica Borkh.	~~RENETTA DEL CANADA GRIGIA~~ RENETTA GRIGIA DEL CANADA			71 - R	DU						2657 T INCAV	MDO0112	2		
Malus domestica Borkh.	~~RENOIRCIV~~ CIVREN	RENÈ® ~~RENÈ®CIVREN*~~		68	DU			20111877			CICAV	MDO0300	2		
~~*Pistacia atlantica* Desf. x *P.istacia integerrima* J. L. Stewart~~	~~UCB1~~	-	-	~~346 - R~~	~~DUR~~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prunus armeniaca L.	COULOUPRIMA	ORANGE PRIMA®	EARLY ORANGE	360 - R	DUR										
Prunus armeniaca L.	~~LUNA - LUNAFULL*~~ LUNAFULL			162	DU	21/05/2012	20/05/2042	20071639	32798 UE	21/05/12	GUACAV	PAR0130	2		
Prunus armeniaca L.	BO 88617102~~* PETRA (BO 88617102)*~~	PETRA®		37	DU	24/03/2014	23/03/2044	20092144	37195 UE	24/03/14	CRPVCAV	PAR0127	2		
Prunus avium L.	LATE LORY			~~360~~ 263 - R	DUR										
Prunus avium L.	~~STARKING HARDY GIANT~~ STARK HARDY GIANT			71 - R	DU						1927TINCAV	PAV0045	2		
Prunus persica (L.) Batsch	BIG SUNSHINE	BIG SUNSHINE®		360 - R	DUR										
Prunus persica (L.) Batsch	EARLY O'HENRY	~~EARLY O'HENRY ®~~		145	DU						IPVRCAV	PPE0200	2		PPG
Prunus persica (L.) Batsch	FRANCOISE	FRANCOISE ®		401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							6, 19	PPG
Prunus persica (L.) Batsch	FRANCY	FRANCY®		360 - R	DUR										
Prunus persica (L.) Batsch	JULY LADY	~~JULY LADY~~		71 - R	DU						CICAV (SS)	PPE0027	2		PPG
Prunus persica (L.) Batsch	MAILLARDANCE	REGAL SNOW®35		9	DU	10/03/2008	09/03/2038	20040752	21919 UE	10/03/08	SB12569INCAV	PPE0204	2		PPB
Prunus persica (L.) Batsch	MAILLARDIVA	REGAL SNOW®34		9	DU	10/03/2008	09/03/2038	20040751	21918 UE	10/03/08	SB12568INCAV	PPE0209	2		PPB
Prunus persica (L.) Batsch	MAILLARLOVE	REGAL SNOW®26		9	DU	10/03/2008	09/03/2038	20040750	21917 UE	10/03/08	SB12573INCAV	PPE0208	2		PPB
Prunus persica (L.) Batsch	~~MAYCREST~~ MINASTAR	MAYCREST®		326 - R	DU						IAM/UBA Ppr0157	PPE0071	3/4		PPG
Prunus persica (L.) Batsch	~~PUNTO.COM~~ PUNTOCOM	LAMI®		241	DU	14/09/2012	13/09/2042		RA2012V000001 IT	14/09/12					PC
Prunus persica (L.) Batsch	~~PUNTO.IT~~ PUNTOIT	LAMI®		241	DU	14/09/2012	13/09/2042		RA2012V000002 IT	14/09/12					PC
Prunus persica (L.) Batsch	~~RED DEVIL~~ ZAI666NJ	RED DEVIL®		360 - R	DUR										
Prunus persica (L.) Batsch	ROYAL FERRARA	ROYAL FERRARA®		360 - R	DUR										
Prunus persica (L.) Batsch	~~UFO 1 ISFROPLAT 1* (DISCO 1)~~ ISFROPLAT 1	UFO® 1		209	DU	23/03/2010	22/03/2040		2442 IT	23/03/10					PPB
Prunus persica (L.) Batsch	~~UFO 2 ISFROPLAT 2* (DISCO 2)~~ ISFROPLAT 2	UFO® 2		209	DU	24/03/2010	23/03/2040		2436 IT	24/03/10					PPB
Prunus persica (L.) Batsch	~~UFO 3 ISFROPLAT 3* (DISCO 3)~~ ISFROPLAT 3	UFO® 3		209	DU	25/03/2010	24/03/2040		2437 IT	25/03/10					PPB
Prunus persica (L.) Batsch	~~UFO 4 ISFROPLAT 4* (DISCO 4)~~ ISFROPLAT 4	UFO® 4		209	DU	26/03/2010	25/03/2040		2438 IT	26/03/10					PPB
Prunus persica (L.) Batsch	~~UFO 5 ISFROPLAT 5* (DISCO 5)~~ ISFROPLAT 5	UFO® 5		209	DU	27/03/2010	26/03/2040		2443 IT	27/03/10					PPG
Prunus persica (L.) Batsch	~~UFO 6 ISFROPLAT 6* (DISCO 6)~~ ISFROPLAT 6	UFO® 6		209	DU	28/03/2010	27/03/2040		2444 IT	28/03/10					PPG

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (-R) [vedi All 2 Tab 2]	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP (All 4 Tab 3)	NOTE	TIPO POLPA
Prunus persica (L.) Batsch	~~UFO 7 ISFROPLAT 7* (DISCO 7)~~ ISFROPLAT 7	UFO® 7		209	DU	29/03/2010	28/03/2040		2445 IT	29/03/10					PPG
Prunus persica (L.) Batsch	~~UFO 8 ISFROPLAT 8* (DISCO 8)~~ ISFROPLAT 8	UFO® 8		209	DU	30/03/2010	29/03/2040		2446 IT	30/03/10					PPG
Prunus persica (L.) Batsch	~~UFO 9 ISFROPLAT 9* (DISCO 9)~~ ISFROPLAT 9	UFO® 9		209	DU	31/03/2010	30/03/2040		2447 IT	31/03/10					PPB
Prunus persica (L.) Batsch	ZEE LADY	~~ZEE LADY*~~		119	DU						ZACAV	PPE0221	2		PPG
Prunus salicina Lindl.	EARLIQUEEN	EARLIQUEEN®		360 - R	DUR										
Prunus salicina Lindl.	EARLY FORTUNE	EARLY FORTUNE®		360 - R	DUR										
Pyrus communis L.	~~SPADONE DI SALERNO~~ SPADONA DI SALERNO			71 - R	DU						CORNCAV	PCO 0077	2		
Pyrus communis L.	~~WILLIAM BOWEY~~ W ILLIAM BOVEY		WILLIAM BOWAY	71 - R	DU						CABCAV	PCO 0052	2		
Prunus persica (L.) Batsch	~~CONQUETE~~ ZAI799NJ	CONQUETE		360 - R	DUR										
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	ALBENZA			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	AUGUSTRED			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	AUTUMN BLISS			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	BARON DE WAVRE			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	~~CANDY~~ CANBY			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	CHILCOTIN			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	FAIRVIEW			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	FALLRED			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	FRAMITA			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	GLEN CLOVA			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	GLEN MOY			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	GLEN PROSEN			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	GRADINA			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	HAIDA			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	HERITAGE			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	HIMBO STAR			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	LOYD GEORGE			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	MAGNIFIC DELBARD			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	MALLING ADMIRAL			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	MALLING EXPLOIT			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	MALLING JEWEL			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (-R) [vedi All 2 Tab 2]	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP (All 4 Tab 3)	NOTE	TIPO POLPA
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	MALLING LEO			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	MALLING MERTON			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	MALLING ORION			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	MALLING PROMISE			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	MEEKER			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	MILTON			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	NEWBURG			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	NOOTKA			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	OBERSCHLESIA			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	PHILLIS KING			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	PUYALLUP			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	RAD BOUD			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	ROSSANA			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	ROYALTY			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	RUCANTA			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	RUMILOBA			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	SCHOENEMANN			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	~~SEL. 11088~~ SEL. 1088			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	~~SEL. 11095~~ SEL. 1095			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	~~SEL. 11112~~ SEL. 1112			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	SEL. 1401			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	SEL. 1415			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	SEL. EMRS 3650/3			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	SEL. EMRS 3650/6			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	SEPTEMBER			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	SKEENA			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	SOUTHLAND			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum* L.~~ *Rubus idaeus* L.	SUMMER			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (-R) [vedi All 2 Tab 2]	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP (All 4 Tab 3)	NOTE	TIPO POLPA
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Rubus idaeus L.*	TITAN			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Rubus idaeus L.*	WASHINGTON			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Rubus idaeus L.*	WILLAMETTE			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Rubus idaeus L.*	ZEVA 1			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Rubus idaeus L.*	ZEVA 2			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Rubus idaeus L.*	ZEVA RIFIORENTE			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
Ribes nigrum L.	~~BSKOOP RIESEN~~ BOSKOOP RIESEN			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Ribes L.*	COCAGNE			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Ribes L.*	~~HEINEMAN'S R. S.~~ HEINEMAN'S ROTE SPAETLESE			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Ribes L.*	HEROS			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Ribes L.*	JONKEER VAN TETS			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Ribes L.*	JUNIFER			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Ribes L.*	PERFECTION			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Ribes L.*	RED LAKE			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Ribes L.*	REDSTAR			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Ribes L.*	ROLAN			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Ribes L.*	ROSETTA			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Ribes L.*	~~ROTE H. 153/1~~ ROTHE HOLLANDER 153/1			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Ribes L.*	~~ROTE H. 185/1~~ ROTHE HOLLANDER 185/1			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Ribes L.*	ROTE SPAETLESE			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Ribes L.*	ROTE VIERLAENDER			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Ribes L.*	ROTET			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Ribes L.*	ROVADA			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	
~~*Ribes nigrum L.*~~ *Ribes L.*	STANZA			401 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042							1	

ALLEGATO 2

PORTINNESTI DI CUI SI MODIFICANO I DATI

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (-R) [vedi All 3 Tab 3]	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP (All 3 Tab 2)	NOTE
Cydonia oblonga	~~ANGER SYDO~~ SYDO	SYDO ®		71 - R	DU						SYDO INFEL	COB0002	2	
M. domestica	~~CIVP 21~~ CIVP21			224	DU			20133139			CICAV	MDO310	2	
M. domestica	~~COVER 1 (BURGMER 751)~~ BURGMER 751	COVER® 1		71 - R	DU						COCAV	MDO0133	2	
M. domestica	~~COVER 2 (BURGMER 984)~~ -BURGMER 984	COVER® 2		71 - R	DU						COCAV	MDO0134	2	
M. domestica	~~MAC® 9-MARK~~ MARK®	~~MAC® 9-MARK~~ MAC®9		71 - R	DU						INCAV	MDO0143	2	
M. domestica x M. robusta	~~GENEVA® G 11®~~ G 11	GENEVA® ~~CG 11~~		89	DU			20031135	20406 UE	18/06/2007	6304INCAV	MDO308	2	
M. domestica x M. robusta	~~GENEVA G 41®~~ G 41	GENEVA® ~~CG 41~~		89	DU			20090903	38869 UE	08/09/2014	6301INCAV	MDO309	2	
P. cerasifera x P. musoniana	~~P. MARIANNA 2624~~ MARIANNA 2624			326 - R	DU						PM 1730	PCM0001	3	
P. cerasifera x P. salicina	~~MIRABOLANO GF31~~ GF31			71 - R	DU						GECAV	PCS0001	2	
P. cerasus	~~VICTOR®~~ BIGIVIT	VICTOR®		71 - R	DU						BATCAV	PCE0019	2	
P. cerasus x P. avium	WEIROOT® 158	WEIROOT® 158		71 - R	DU						VPCAV	PCA0001	2	
P. Cerasus x P. Canescens	~~GISELA® 3~~ GI 2091	GISELA® 3		351	DU							PCC0004	2	
P. cerasus x P. canescens	GISELA 5	GISELA® 5		296	DU			19951073	1268 UE	15/10/1996	ABACAV	PCC0001	2	
P. cerasus x P. canescens	~~GISELA® 6~~ GI1481	GISELA® 6		71 - R	DU						ABACAV	PCC0003	2	
P. communis	~~OHF DELBARD® 51~~ BROKLYL	OHF DELBARD® 51		71 - R	DU						INCAV	PCO0084	2	
P. communis	~~OHF DELBARD® 333~~ BROKMAL	OHF DELBARD® 333		71 - R	DU						CABCAV	PCO0083	2	
P. communis	~~FAROLD ® 69 DAYMIR~~ DAYMIR	~~FAROLD ® 69 DAYMIR~~ FAROLD ® 69		71 - R	DU						VP (SS)	PCO0080	2	
P. communis	~~FAROLD® 40 DAYGON~~ DAYGON	~~FAROLD® 40 DAYGON~~ FAROLD ® 40		71 - R	DU						VP (SS)	PCO0056	2	
P. communis	~~FOX 11 (A28)~~ FOX 11		A28	330	DU			19971470	10178 UE	21/10/2002	CAB (SS)	PCO0081	2	
P. communis	~~FOX 16 (B21)~~ FOX B21		B21	330	DU			19971469	10177 UE	21/10/2002	CAB (SS)	PCO0082	2	
P. communis	~~PIRODWARF ®~~ PYRODWARF	~~PIRODWARF ®~~		71 - R	DU						ABACAV	PCO0099	2	
P. domestica	~~WAVIT® PRUDOM®~~ PRUDOM	WAVIT®		38	DU			20022098	20098 UE	21/05/2007	ABACAV	PDO0038	2	
P. domestica	WEIWA	WEIWA®		317	DU						VPCAV	PDO0043	2	
P. insititia	ADESOTO		PUEBLA DE SOTO	78	DU			19953029	9574 UE	17/06/2002	VPCAV	PIN0003	2	
P. mahaleb x P. avium	~~AVIMA® Argot®~~ ARGOT	AVIMA®		71 - R	DU						BATCAV	PMV0003	2	
P. mahaleb x P. avium	~~MAxMA Delbard® 60 Brooksec~~ Brooksec	MAxMA Delbard® 60		71 - R	DU				2284 IT	22/12/2008	ABACAV	PMV0004	2	
P. mahaleb x P. avium	~~MAxMA Delbard® 97 Brookgrove~~ Brookgrove	MAxMA Delbard® 97		71 - R	DU						BATCAV	PMV0005	2	
P. persica x P. amygdalus	~~PESCOMANDORLO AB3~~ AB 3			20	DU			20052607	29120 UE	07/03/2011	VPCAV	PPA0008	2	

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (-R) [vedi All 3 Tab 3]	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP (All 3 Tab 2)	NOTE
P. persica x P. davidiana	~~BARRIER 1 - Empiryan®~~ BARRIER 1			71 - R	DU						PRABATCAV	PPD0002	2	
Prunus spp	~~ISHTARA® - Ferciana~~ Ferciana	ISHTARA®		280	DU				1564 IT	09/02/1996	INCAV	PRU0001	2	
Pistacia atlantica Desf. x *P.istacia integerrima* J. L. Stewart	UCB1			346 - R	DUR									
P. cerasifera	~~MIRABOLANO Mr. S. 2/5~~ MR. S. 2/5			71 - R	DU						PICAV	PCR0005	2	
P. cerasifera	~~MIRABOLANO Mr. S. 2/5~~ -MR. S. 2/5			326 - R	DU						Pcs 0594	PCR0002	3/4	

ALLEGATO *3*

LEGENDA	
DU	Descrizione ufficiale
DUR	Descrizione ufficialmente riconosciuta
CR	In corso di registrazione
DATA PRIVATIVA	Privativa UE = rilascio privativa Privativa IT = rilascio privativa
PPG	pesca a polpa gialla
PPB	pesca a polpa bianca
PPR	Pesca a pola rossa
NPG	nettarina a polpa gialla
NPB	nettarina a polpa bianca
NPR	nettarina a polpa ROSSA
PCB	Percoca a polpa bianca
PCG	Percoca a polpa gialla
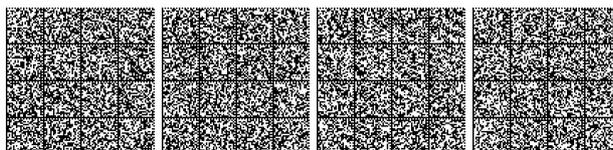
ALLEGATO 4

CENTRI DI CONSERVAZIONE PER LA PREMOLTIPLICAZIONE (CCP)			
N°	**Regione**	**Denominazione**	**Indirizzo**
1	Veneto	Veneto Agricoltura Centro Regionale Frutticolo Pradon	Via Pradon, 21 Loc. Cà Mello 45018 Porto Tolle (RO)
2	Emilia Romagna	CAV - Centro attività Vivaistiche Soc. Coop. Agricola	Via Tebano 45, 48018 Faenza (RA)
3	Puglia	Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università di Bari (DiSSPA)	Azienda P. Martucci 70010 Valenzano (BA)
4	Lazio	CREA-PAV Centro di Ricerca per la Patologia Vegetale	Via C.G. Bertero, 22 00156 Roma
5	Emilia Romagna	CREA-FRF Unità di Ricerca per la Frutticoltura	Via la canapona 1 bis, Magliano 47121 Forlì (FC)
6	Sicilia	CREA-ACM Centro di Ricerca per l'agrumicoltura e le colture mediterranee	Corso Savoia, 190 95024 Acireale (CT)
7	Prov. Aut. Bolzano	centro di Sperimentazione Agraria e forestale Laimburg	Via Laimbug, 6 39040 Vadenza (Posta ORA) (BZ)
8	Prov. Aut. Trento	IASMA istituto Agrario di San Michele all'Adige	Via Edmondo Mach, 1 38010 S. Michele a/Adige TN
9	Emilia Romagna	CNR - Istituto di Biometeorologia IBIMET Bologna	Via P. Gobetti, 101 - 40129 Bologna (BO)
10	Campania	Istituto tecnico agrario F. Desanctis	Via Tuoro cappuccini n° 36 - 83100 Avellino (AV)
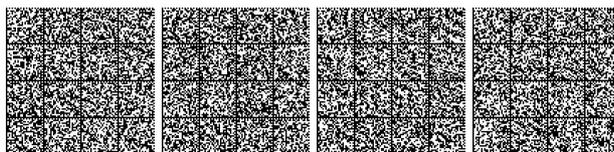
ALLEGATO 5

N. IDENTIFICATIVO COSTITUTORE O RICHIEDENTE	COSTITUTORE O RICHIEDENTE
20	ALFIO BRUNO
23	ANDREAS GRUBER GENETTI
38	BAUMSCHULE SCHREIBER
71	CAV
76	CNR-FI
77	COLA GIACOMO
78	CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
83	CREA-FRU-FO
89	CUMMINS JAMES, ALDWINCKLE HERBERT
108	DEFRANCESCHI ALOIS
124	FAW EIDGENÖSSISCHE FORSCHUNGANSTALT
193	JEAN-LUC CARRIÈRES
205	KIKU
211	LAIMBURG
215	LEONHARD SCHRÖTTER
224	M. LEIS, A. MARTINELLI, G. CASTAGNOLI, F. TAGLIANI
280	RENAUD RENE, GRASSELY CHARLES
296	SCHMIDT HANNA DR., GRUPPE WERNER DR.
313	T. BRAUN
317	TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN
324	TODD CAMERON
326	UNIBA
330	UNIBO
346	VITROPLANT
351	W. GRUPPE
356	WINKEL ARDEN C.
364	REGIONE BASILICATA
365	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
382	REGIONE MOLISE
393	UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CATANIA
401	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
405	ISTITUTO CAMAITI (TOSCANA)
424	RED MOON SRL

ALLEGATO *6*

N. NOTA	FONTE BIBLIOGRAFICA
1	MONOGRAFIA DELLE CULTIVAR DI RIBES, RUBUS E VACCINIUM - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA DI ROMA, BERGAMINI, BOUNOUS, ECCHER, PAGLIETTA, ANGELINI, BASSI, DELUCA, LIMONGELLI, NOE', PEANO (1991) ROMA
2	MONOGRAFIA DI CULTIVAR DI CILIEGIO DOLCE E ACIDO - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA DI ROMA, A.ALBERTINTI, G.DELLA STRADA, (2001) ROMA
3	MONOGRAFIA DI CULTIVAR DI ALBICOCCO - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA DI ROMA, C.FIDEGHELLI, F.MONASTRA (1977) ROMA
4	MONOGRAFIA VARIETALE - MIPAAF - COORDINAMENTO: ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA - DIPARTIMENTO DI COLTIVAZIONE E DIFESA DELLE SPECIE LEGNOSE - UNIVERSITA' DI PISA, R.GUERRIERO, M.GENTILI, C.IACONA, P.MONTELEONE, D.REMORINI, R.VITI (2003)
5	MOMOGRAFIA DI CULTIVAR DI PESCO, NETTARINE, PERCOCHE - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA, L.CONTE, G.DELLA STRADA, C.FIDEGHELLI, O.INSERO, A.LIVERANI, L.MOSER, A.NICOTRA (1994) ROMA
6	MONOGRAFIA DI CULTIVAR DI PESCO, NETTARINE E PERCOCHE - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA, L.CONTE, P.FANTECHI, O.INSERO, L.LIVERANI, A.NICOTRA (2004) ROMA
7	MONOGRAFIA VARIETALE - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA - DIPARTIMENTO DI COLTURE ARBOREE - UNIVERSITA' DI BOLOGNA, D.BASSI, M.RIZZO, R.SELLI (2003)
8	MONOGRAFIA VARIETALE - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA - DIPARTIMENTO DI ORTOFLOROFRUTTICOLTURA - UNIVERSITA' DI FIRENZE, E.BELLINI (2003)
9	MONOGRAFIA DI CULTIVAR DI FRAGOLA - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA, diversi autori, coordinatori: W.FAEDI, G.BARUZZI, F.LOVATI, P.SBRIGHI, P.LUCCHI (2002) ROMA
10	MONOGRAFIA DI CULTIVAR DI FRAGOLA - MIPAAF - CRA-FRF - REGIONE SICILIANA, diversi autori, coordinatori: W.FAEDI, G.BARUZZI, P.LUCCHI, P.SBRIGHI (2009)
11	MONOGRAFIA DI CULTIVAR DI PESCO DA CONSUMO FRESCO (vol.II) - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA, ROMA - G.DELLA STRADA, C.FIDEGHELLI, O.INSERO, A.LIVERANI, F.MONASTRA, L.RIVALTA, (1986) ROMA
12	MONOGRAFIA DI CULTIVAR DI CILIEGIO DOLCE - MIPAAF- ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA DI ROMA, A.ALBERTINI, G.DELLA STRADA, (1996) ROMA
13	MONOGRAFIA VARIETALE - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA - DIPARTIMENTO DI COLTURE ARBOREE-UNIVERSITA' DI BOLOGNA, S.SANSAVINI, M.BARBIERI, C.BUSCAROLI, M.VENTURA (2003)
14	MONOGRAFIA VARIETALE - MIPAAF - DIPARTIMENTO COLTURE ARBOREE - UNIVERSITA' DI BOLOGNA, S.SANSAVINI, M.CASTAGNOLI, R.CORREALE, S.LUGLI, S.MARTELLI, U.PALARA (2003)
15	LE ACCESSIONI DI AGRUMI REGISTRATE DAL CENTRO DI RICERCA PER L'AGROMICOLTURA E LE COLTURE MEDITERRANEE NEL SERVIZIO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIA CRA-ACM A.CARUSO, S.RECUPERO, G.REFORGIATO RECUPERO, G.RUSSO
16	MIGLIORAMENTO GENETICO DEI FRUTTIFERI A.FIRENZE, E.BELLINI FIRENZE (2008)

17	MONOGRAFIA DI CULTIVAR DI SUSINO - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA - ROMA - A.NICOTRA, L.MOSER, D.COBIANCHI, C.DAMIANO, W.FAEDI
18	NUOVE VARIETA' IN FRUTTICOLTURA - EDAGRICOLE - GLI SPECIALI DI TERRA E VITA, I.VALMORI (1991)
19	NUOVE VARIETA' IN FRUTTICOLTURA Vol.II - EDAGRICOLE - GLI SPECIALI DI TERRA E VITA, I.VALMORI (1995)
20	MONOGRAFIA DI CULTIVAR DI MELO COLTIVATE IN AMBIENTI CENTRO-MERIDIONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CAMPANIA - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA DI ROMA - REGIONE CAMPANIA SERVIZIO SPERIMENTAZIONE - INFORMAZIONE E CONSULENZA IN AGRICOLTURA NAPOLI - G.DELLA STRADA, F.MONASTRA, F.PENNONE, S.RECUPERO - NAPOLI (1987)
21	MONOGRAFIA DI CULTIVAR DI MANDORLO - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA DI ROMA, F.MONASTRA, A.CRISAFULLI, F.MARCHESE, G.ONDRADU, R.PAVIA, L.RIVALTA, (1982) ROMA
22	MONOGRAFIA DI CULTIVAR DI NOCE - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA DI ROMA, P.PICCIRILLO
23	MONOGRAFIA DI CULTIVAR DI NOCCIUOLO - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA DI ROMA, P.MANZO, G.TAMPONI, (1982) ROMA
24	POMOLOGIA FRIULANA - J.YOUSSEF, E.STRAZZOLINI, B.TOFFOLUTTI, L.PIAZZA, ERSA 2000
25	MONOGRAFIA DI CULTIVAR DI ALBICOCCO - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA DI ROMA, G.DELLA STRADA, F.PENNONE, C.FIDEGHELLI, F.MONASTRA, D.COBIANCHI
26	MONOGRAFIA DDELLE PRINCIPALI CULTIVAR DI NETTARINE - ISTITUTO DI COLTIVAZIONE ARBOREE, UNIVERSITA' DI PISA - F.LORETI, P.FIORINO, PISA (1973)
27	SCHEDE PER IL REGISTRO NAZIONALE DEI FRUTTIFERI, 3-MELO - MIPAAF, SOCIETA' ORTICOLA ITALIANA SEZIONE FRUTTICOLTURA BOLOGNA - S.SANSAVINI, A.BERGAMINI, F.CAMORANI, W.FAEDI, H.MANTINGER, BOLOGNA (1986)
28	LE MELE "GOLDEN-SIMILI", INDAGINE MONOGRAFICA - PUBBLICAZIONE FINANZIATA DAL CONSIGLIO NAZINALE DELLE RICERCHE - S.SANSAVINI, M.GRANDI, P.ROSATI, W.FAEDI, BOLOGNA (1976)
29	MONOGRAFIA DELLE PRINCIPALI CULTIVAR DI PESCO Vol. 2 - CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE - P.A.MATTHIOLI (1976)
30	MELO SCHEDE POMOLOGICHE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ASSESSORATO AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
31	SUSINO SCHEDE POMOLOGICHE – REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ASSESSORATO AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
32	CENTRO DI STUDI O SUL CASTAGNO – VOL. 1 SUPPLEMENTO A "LA RICERCA SCIENTIFICA" ANNO 25° (1955) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
33	CENTRO DI STUDI O SUL CASTAGNO – VOL. 5 SUPPLEMENTO A "LA RICERCA SCIENTIFICA" ANNO 25° (1955) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
34	ATTI CONVEGNO INTERNAZIONALE SUL CASTANO – CUNEO 12-14 OTTOBRE 1966 – CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO
35	IL FICO, PIANTA MEDITERRANEA DELLA FORTUNA – UGO FIORONI, MASSO DELLE FATE EDIZIONI (2000)
36	IL FICO – MANUALE PRATICO – G.GRASSI, REDA (1991)

37	IL CASTAGNO DA FRUTTO – IL DIVULGATORE, NOTIZIARIO DI TECNICA AGRARIA (1999) Anno XXII n°10 Ottobre 1999
38	ATTI DEL CONVEGNO NAZIONALE SULLA CASTANICOLTURA DA FRUTTO – CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – AVELLINO OTTOBRE 1988 (1992)
39	GIORNATE DI STUDIO SUL CASTAGNO – CAPRAROLA (VITERBO) NOVEMBRE 1986
40	LE VARIETA' COSTITUITE DALL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA (ex CRA-Centro di Ricerca per la Frutticoltura) – MIPAAF - CRA- Centro di Ricerca per la Frutticoltura – G.BAUZZI, M.BERGAMASCHI, M.CASTAGNOLI, D.DELLA STRADA, R.F.DE SALVADOR, W.FAEDI, C.FIDEGHELLI, O.INSERO, A.LIVERANI, A.NICOTRA, F.PENNONE, P.PICCIRILLO, P.TURCI
41	SCELTE VARIETALI IN AGROMICOLTURA – MIPAAF, SICILIA AGRICOLTURA E REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
42	MONOGRAFIA DELLE PRINCIPALI CULTIVAR DI FRAGOLA NON RIFIORENTI (2° VOLUME) - ISTITUTO DI COLTIVAZIONI ARBOREE DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA - R.BAZZOCCHI, G.CRISTOFERI, E.C.BRANZANTI, P.ROSATI (1972)
43	ALBICOCCO MONOGRAFIA VARIETALE - MIPAAF - COORDINAMENTO: ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA - DIPARTIMENTO COLTURE ARBOREE - UNIVERSITA' DI BOLOGNA, D.BASSI, M.RIZZO, B.DI TERLIZI, V.SAVINO (2003) ROMA
44	PERCOCHE SCHEDE POMOLOGICHE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ASSESSORATO AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
45	PESCHE DA INDUSTRIA - MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE - S.SANSAVINI, G.BARGIONI, M.BASSO, C. FIDEGHELLI (1974)
46	MONOGRAFIA VARIETALE - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA - SEZIONE DI POMOLOGIA E MIGLIORAMENTO GENETICO, A.NICOTRA, L.CONTE, L .MOSER (2003)
47	PESCO MONOGRAFIA VARIETALE - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA - SEZIONE DI FORLI', A.LIVERANI (2003)
48	MONOGRAFIA VARIETALE - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA - ALSIA - BASILICATA, CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI - CESENA, DIPARTIMENTO ACEP - SEZIONE ORTICOLTURA E FLORICOLTURA DELL'UNIVERSITA' DI PALERMO, DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE AGRARIE E AMBIENTALI E DELL'AZIENDA DIDATTICO SPERIMENTALE MARCHE "P.ROSATI" DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE (AN), IESTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA - SEZIONE DI CESENA - SEZIONE DI FORLI' - SEZIONE DI VERONA, ISTITUTO DI PATOLOGIA VEGETALE - UNIVERSITA' DI BOLOGNA, PIEMONTE ASPROFRUT DI CUNEO, PROVINCIA DI VERONA E APOSCALIGERA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA, W.FAEDI, P.ARCURI, L.BALLINI, G.BARONI, G.BARUZZI, M.BAUDINO, F.D'ANNA, P.LUCCHI, B.MEZZETTI, G.MURRI, S.RECUPERO, P.ROSATI, F.ZENTI (2003)
49	INDIVIDUAZIONE, RECUPERO E CARATTERIZZAZIONE DEL GERMOPLASMA FRUTTICOLO AUTOCTONO LAZIALE A RISCHIO DI EROSIONE GENETICA - REGIONE LAZIO (dalla bibliografia del Dr.Grassi)
50	MONOGRAFIA VARIETALE - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA - SEZIONE DI FORLI'-, W.FAEDI, G.BARUZZI, M.BERGAMASCHI, L. BERRA, S. GHETTI, U. PALARA, C. PALUZZI, S. PELLEGRINO (2003)
51	MONOGRAFIA VARIETALE - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA - SEZIONE DI TRENTO, A.BERGAMINI (2003)

52	MONOGRAFIA VARIETALE - MIPAAF - COORDINAMENTO: DIPARTIMENTO DI ORTOFLOROFRUTTICOLTURA-UNIVERSITA' DI FIRENZE, E.BELLINI, V.NENCETTI (2003)
53	MONOGRAFIA DELLE PRINCIPALI CULTIVAR DI NETTARINE - ISTITUTO DI COLTIVAZIONE ARBOREE, UNIVERSITA' DI PISA - F.LORETI, P.FIORINO, PISA (1973)
54	MONOGRAFIA DI CULTIVAR DI SUSINO - MIPAAF - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA - ROMA - A.NICOTRA, L.MOSER, D.COBIANCHI, C.DAMIANO, W.FAEDI
55	GIORNATA DEL CASTAGNO in collaborazione con la Società Orticola Italiana – CAPRESE MICHELANGELO (AREZZO) DICEMBRE 1977
56	CASTANICOLTURA '80, quaderni per la qualificazione dell'assistenza tecnica (quarto volume) – ENTE TOSCANO SVILUPPO AGRICOLO FORESTALE – MARRADI, OTTOBRE 1980
57	CENTRO DI STUDI O SUL CASTAGNO – Vol. 2 Supplemento a "la ricerca scientifica" Anno 25° (1955) Consiglio Nazionale delle Ricerche
58	Contributo alla caratterizzazione del germoplasma olivicolo pugliese – a cura dell'istituto sperimentale per l'olivicoltura- Rende (CS)
59	Miglioramento genetico dei fruttiferi a Firenze - Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Ortofrutticoltura
60	Bellini E., Giordani E., Parlati M.v. - ARNO, TEVERE E BASENTO NUOVE CULTIVAR DI OLIVO DA INCROCIO. L'INFORMATORE AGRARIO, 23:35-39. - 2002
61	Basso M., Natali S. (1962) - Contributo allo studio di cultivar di olio ni Toscana - Ann. Fac. Agr. Pisa, 22, 47-110
62	Climato A., Cantini C., Sani G., 2001. L'olivo in Toscana: il germoplasma autoctono. ARSIA Regione Toscana, Firenze

17A05493

DECRETO 25 luglio 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi

sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 982 della Commissione del 21 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 217 del 22 agosto 2007 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2007, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 146 del 26 giugno 2014, con il quale è stato attribuito, d ultimo, al Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Ente Nazionale Risi con nota del 20 giugno 2017 (prot. Mipaaf n. 48500 del 20 giugno 2017), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 15 novembre 2007 e confermato da ultimo con decreto 5 giugno 2014, al Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese con sede legale in Vercelli, Via F.lli Bandiera n. 16, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;
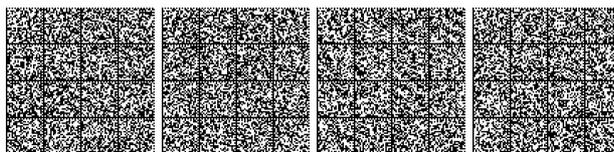
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A05491

DECRETO 25 luglio 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio del Prosciutto di Parma.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 148 del 21 giugno 1996 il quale è stata registrata le denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Visto il decreto ministeriale del 1° dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 294 del 16 dicembre 2004, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del Prosciutto di Parma il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Parma»;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 7 del 10 gennaio 2017, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio del prosciutto di Parma l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Parma»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 15 maggio 2017 (prot Mipaaf n. 38759 con la quale il Consorzio del Prosciutto di Parma ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui alla legge citato art. 2 della 28 luglio 2016, n 154;

Vista la nota ministeriale prot. 41372 del 24 maggio 2017 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio del Prosciutto di Parma ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 154/2016;

Visto che il Consorzio del Prosciutto di Parma ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'Amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 11 luglio 2017 (prot. Mipaaf n. 53540);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata a Parma il 6 luglio 2017, recante il numero di repertorio 44172 ed il numero di raccolta 18190, con atto a firma del Notaio Bernardo Borri,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio del Prosciutto di Parma registrato a Parma il 6 luglio 2017, recante il numero di repertorio 44172 ed il numero di raccolta 18190, con atto a firma del Notaio Bernardo Borri.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A05494

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 agosto 2017.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo. Proroga della contabilità speciale n. 5808. (Ordinanza n. 471).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi che nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo e la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 19 gennaio 2015;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 150 del 21 febbraio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo» e l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 234 del 22 aprile 2015 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 234 del 22 aprile 2015, n. 356 del 14 luglio 2016 e n. 419 del 30 novembre 2016, con le quali, in attuazione dell'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della citata legge n. 225/1992, sono state adottate disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità derivante dai predetti eventi calamitosi;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la nota del 13 luglio 2017, prot. n. 186824, con cui il Presidente della regione Abruzzo ha rappresentato la necessità di prorogare il termine di vigenza della contabilità speciale n. 5808, al fine di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora in corso;

Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità di cui in premessa, ivi compreso l'eventuale proseguimento delle misure di assistenza alla popolazione di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 150 del 21 febbraio 2014, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5808, già intestata al dott. Antonio Iovino, dirigente del Servizio programmazione attività di protezione civile della regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 419 del 30 novembre 2016, la citata contabilità speciale rimane aperta fino al 30 aprile 2018.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2017

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

17A05597

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 luglio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Soldesam», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1357/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della Funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SOLDESAM;

Vista la domanda con la quale la società Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. 019499060;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 14 giugno 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Soldesam» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,2% unguento» tubo 30 g - A.I.C. n. 019499060 (in base 10) 0LM21N (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Soldesam» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A05426

DETERMINA 20 luglio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Injenerics», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1358/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Injenerics S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acido zoledronico Injenerics»;

Vista la domanda con la quale la società Injenerics S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. 043746015;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 10 maggio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22 maggio 2017;

Vista la deliberazione n. 12 del 22 giugno 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ACIDO ZOLEDRONICO INJENERICS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 043746015 (in base 10) 19R0QZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 90,29.

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 149,02.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido zoledronico Injenerics» è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, ortopedico, oncologo, ematologo, radioterapista (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A05428
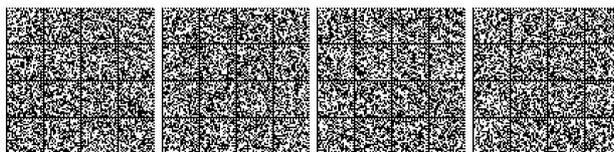
DETERMINA 20 luglio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lendormin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1360/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Lendormin»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 045095015;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 14 giugno 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LENDORMIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,25 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 045095015 (in base 10) 1C0637 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lendormin» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A05429

DETERMINA 20 luglio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yasmin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1362/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Pricetag S.p.A. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Yasmin»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società Pricetag S.p.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 045082017;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 14 giugno 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale YASMIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: 3x21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL - A.I.C. n. 045082017 (in base 10) 1BZTF1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Yasmin» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A05430

DETERMINA 20 luglio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Locoidon», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1363/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della fun-

zione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 - del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Leo Pharma A/S ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Locoidon»;

Vista la domanda con la quale la società Leo Pharma A/S ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 023325044 e A.I.C. n. 023325057;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 14 giugno 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LOCOIDON nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,1% soluzione cutanea» flacone 30 ml - A.I.C. n. 023325044 (in base 10) 0Q7UCN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «0,1% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 023325057 (in base 10) 0Q7UD1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Locoidon» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A05431
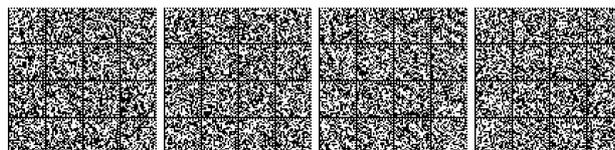
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Comunicato concernente la pubblicazione sul sito istituzionale di taluni regolamenti.

Si rende noto che sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, sezione Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Enti Pubblici Vigilati e sul sito istituzionale dell'ENEA, sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Riferimenti normativi su organizzazione attività, sono stati pubblicati il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità, nonché il Regolamento del personale dell'Agenzia.

17A05590

CAMERA ARBITRALE PRESSO L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Linee guida per l'accesso al Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore di investitori.

Nel corso dell'adunanza del 27 luglio 2017, il Consiglio della Camera Arbitrale presso l'ANAC ha approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2017, n. 82, le "Linee Guida per l'accesso al Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore di investitori".

Le Linee Guida sono disponibili sul profilo istituzionale dell'ANAC, all'indirizzo:

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Autorita/CollegioArbitrale/Linee_Guida_Camera%20arbitrale_%2027072017.pdf.

17A05589

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli «Opera dei Santi Angeli», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 luglio 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'associazione pubblica di fedeli «Opera dei Santi Angeli», con sede in Roma.

17A05500

Estinzione del Monastero Benedettino Olivetano «Santo Stefano», in Bologna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 luglio 2017, viene estinto il Monastero Benedettino Olivetano «Santo Stefano», con sede in Bologna.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

17A05501

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Roma «San Giovanni Macias», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 luglio 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di Roma «San Giovanni Macias», con sede in Roma.

17A05502

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Abbazia di «Santa Maria Nova», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 luglio 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Abbazia di Santa Maria Nova, con sede in Roma.

17A05503

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Autorizzazione di etichettatura transitoria della proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Garda».

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - il decreto ministeriale recante la modifica del decreto ministeriale n. 28622 del 6 aprile 2017 concernente l'autorizzazione di etichettatura transitoria, ai sensi dell'art. 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi della proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Garda».

Il testo del citato decreto ministeriale e del relativo disciplinare di produzione aggiornato con le proposte di modifica, è consultabile accedendo al sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10807

oppure:

accedendo all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), seguendo il percorso: prodotti DOP e IGP (in alto a destra dello schermo) ==> Vini DOP e IGP (di lato a sinistra dello schermo) ==> domande di riconoscimento vini DOP e IGP e modifica disciplinari (di lato a sinistra dello schermo) ==> anno 2017 ==> Sezione: «Autorizzazioni nazionali all'etichettatura transitoria ai sensi dell'art. 72 del reg. 607/2009 - 2017».

17A05497

Modifica di una denominazione di origine del settore vitivinicolo di altri Paesi UE e Paesi terzi.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, a norma dell'art. 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la seguente Decisione di esecuzione della commissione:

decisione di esecuzione della Commissione del 12 luglio 2017 (serie C n. 224 del 13 luglio 2017), relativa alla domanda di modifica della denominazione del settore vitivinicolo «Skalický rubín» (DOP) presentata dalla Slovacchia, contenente in allegato il documento unico di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo alla denominazione in questione.
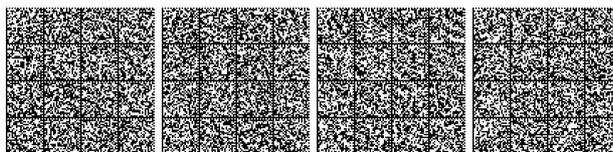
Il testo della suddetta decisione è consultabile anche accedendo al sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10807

oppure:

accedendo all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), seguendo il percorso: Prodotti DOP e IGP (in alto a destra dello schermo) ==> Vini DOP e IGP (di lato a sinistra dello schermo) ==> domande di riconoscimento vini DOP e IGP e modifica disciplinari (di lato a sinistra dello schermo) ==> anno 2017 ==> Sezione: «Domande di protezione e modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP di altri paesi UE e paesi terzi - 2017».

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

direttamente alla Commissione UE entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della predetta decisione, oppure,

al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (E-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

17A05498

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-186) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.